



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CROSIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI,  
CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO  
e VOLPI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2017**

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia  
di abbandono di rifiuti

ONOREVOLI SENATORI. - Ultimamente circolano sul *web* le foto di rifiuti abbandonati per strada, nei parchi, nelle aiuole. Sembra che gettare i rifiuti per strada sia diventata ormai un'alternativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Si tratta di un malcostume che non solo va contro la tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica, ma che lede anche vergognosamente il decoro delle nostre città e dei nostri territori.

Il fenomeno risulta notevolmente degenerato negli ultimi tempi, soprattutto per quanto riguarda l'abbandono di rifiuti domestici, e molte amministrazioni comunali tentano di sconfiggerlo anche attraverso l'inserimento di telecamere nascoste per individuare e sanzionare i responsabili.

Eppure le sanzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono pesanti. Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie da 300 a 3.000 euro, che possono aumentare fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Addirittura, ai titolari di un'impresa e ai responsabili di enti che abbandonano rifiuti ovvero che li immettono in acque superficiali o sotterranee si applica la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro e, in caso di rifiuti pericolosi, la pena dell'arresto da sei mesi a due anni oltre alla citata ammenda.

Purtroppo non tutti i comuni applicano queste sanzioni e prevedono campagne di

sensibilizzazione rivolte ai cittadini per far capire loro che non possono gettare rifiuti in qualsiasi posto. Questo anche perché i comuni, non essendo destinatari dei proventi delle sanzioni, non sono incentivati ad applicarle, creando così discriminazioni nel territorio nazionale.

Il presente disegno di legge, oltre a elevare a 500 euro la sanzione amministrativa pecuniaria minima applicabile in caso di abbandono di rifiuti, devolve ai comuni, anziché alle province, i proventi delle relative sanzioni, allo scopo di rendere maggiormente stringente la normativa e di salvaguardare il decoro delle nostre città dal malcostume di alcuni cittadini, oltre che di tutelare l'ambiente e l'igiene pubblica.

Il presente disegno di legge prevede, inoltre, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni a valere sul gettito di tali sanzioni. In questo modo i comuni avranno ulteriori risorse finanziarie che potranno destinare, senza vincoli di bilancio, alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio.

Si auspica un celere esame della presente iniziativa parlamentare per potenziare le capacità di controllo dei comuni nell'ambito territoriale di propria competenza e per eliminare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti per le strade.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 255 è sostituito dai seguenti:

«1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al doppio.

1.1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni dell'articolo 192, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al doppio»;

b) al comma 1 dell'articolo 263, le parole: «fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1.1, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, e all'arti-

colo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del loro territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al periodo precedente, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno».

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.